



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

20 gennaio 2025

Oggetto: iscritto come libero professionista “persona fisica” e quale “titolare” STP (S.R.L.) Unipersonale – obbligo di versamento della quota individuale annuale di iscrizione all’albo – ricorrenza dell’obbligo di pagamento.

Rispondiamo in merito all’obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo del perito industriale, il quale abbia costituito una STP Unipersonale, nella forma societaria di “società a responsabilità limitata”, per la quale, una volta iscritta anch’essa all’albo professionale, abbia versato la quota annuale di iscrizione.

Qualora il libero professionista già iscritto, prima dell’iscrizione all’albo della STP s.r.l. unipersonale, non abbia richiesto la cancellazione della propria iscrizione, è tenuto a pagare entrambe le quote annuali, anche quella come “persona fisica”, in quanto l’esercizio professionale nella forma societaria della professione non si sovrappone né si sostituisce alla precedente.

Le ragioni sono, in via indicativa e non esaustiva, di seguito illustrate.

A) Infatti, l’ordinamento vigente consente l’esercizio di attività tecniche riservate alle professioni ordinistiche nella forma di società di persone e di capitali, alle condizioni stabilite dalla legge, senza per ciò stesso, che sia escluso l’esercizio della professione come persona fisica.

L’art. 10 comma 3 della Legge n. 183/2011, come modificata dall’art. 9 bis della legge n. 27/2012, che ha istituito le società tra professionisti, stabilisce che *“È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”*.

I modelli societari regolati dai Titoli V e VI del codice civile sono: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative. I vari modelli possono essere classificati universalmente in “società di persone”, “società di capitali”, “società cooperative”.

In caso di esercizio dell’attività professionale nella forma di società tra professionisti (S.T.P.), è necessario che la ragione sociale comprenda l’acronimo “STP”.

Nel caso specifico, quindi, la società di capitali può svolgere le attività professionali tipiche della professione di perito industriale, costituita alle condizioni stabilite dalla legge 183/2011 e Dm 34/2013, recando nella ragione sociale l’acronimo “S.T.P” e il nuovo numero di iscrizione nell’albo professionale, indipendentemente della precedente iscrizione, come persona fisica.

Le STP non costituiscono un “genere” di società autonomo con causa propria, che vada ad aggiungersi a quelli già individuati dal codice civile, ma, pur avendo delle caratteristiche peculiari proprie, possono assumere il modello lucrativo delle società di persone (società semplice, in nome collettivo,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

20 gennaio 2025

in accomandita semplice) oppure delle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), nonché il modello mutualistico delle società cooperative.

Per questo motivo, qualunque sia il modello societario assunto, le STP sono soggette integralmente alla disciplina legale di quel modello, salvo integrarlo con le norme specifiche dettate dalla legge 183/2011 e dal regolamento contenuto nel D.M. n.34/2013 e le attività tecniche, disciplinate dal regolamento professionale della professione ordinistica, che sceglie a riferimento prevalente.

B) Per quanto riguarda, la ammissibilità della STP uni personale, all'indomani della entrata in vigore dell'art. 10 della legge istitutiva e del dm 34/13, la dottrina prevalente ha risolto positivamente la questione dell'ammissibilità del ricorso alla società tra professionisti con unico socio¹.

In particolare, è stato osservato come solo *prima facie* la STP unipersonale appaia essere un contro-senso, sul presupposto che la disciplina delle STP nasce proprio con lo scopo di agevolare l'esercizio collettivo delle attività professionali. Con la conseguenza che l'impiego dello strumento della società unipersonale avrebbe il solo scopo di limitare la responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività economica al patrimonio della società.

Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tale tipo di enti.

Si deve, poi, dar conto del fatto che nella l. 183/2011 mancano disposizioni specifiche che impongano il carattere pluripersonale della STP (che vale testualmente soltanto per le società cooperative), e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della s.p.a. e della s.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale.

Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una STP unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta.

C) La riforma ha eliminato lo storico divieto di costituire società per l'esercizio di professioni protette (legge 23 novembre 1939, n. 1815, ora abrogata), che era stato a suo tempo introdotto per garantire un collegamento diretto tra la figura del professionista, obbligatoriamente iscritto agli ordini professionali, e l'esecuzione della prestazione.

¹ Un primo orientamento del Comitato Unitario delle Professioni (CUP) lo aveva escluso, affermando che "il richiamo operato ai titoli V e VI del libro V del codice civile è ai modelli societari tipici dell'impresa, da adattare con tutto quanto previsto ai comma successivi per l'attività dei professionisti. In tale contesto, la lettera della norma fa ritenere impossibile la costituzione di società uni personali dato che il riferimento all'attività professionale 'da parte dei soci' sembra escludere differenti interpretazioni. Del resto, poi, neppure è nello spirito normativo introdurre un diverso modo di svolgimento dell'attività professionale se non quando questa vuole avvenire in forma collettiva". Sulla stessa linea di pensiero si è poi, più di recente, attestato l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti (IRDCEC) nella circolare del 12 luglio 2013, n. 32, argomentando che "a sostegno della tesi contraria alla costituzione di STP con un unico socio sembrerebbe deporre la stessa legge n. 183/2011 quando dispone che l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, ovvero quando impone che dalla denominazione sociale - o dalla ragione sociale - emerga con chiarezza l'indicazione che trattasi di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l'esercizio in forma associata della professione". In dottrina si sono tuttavia registrate opinioni diverse e, in particolare, alcuni autori hanno preso le mosse dal riferimento alla "società tra professionisti" per rendere ragione del nome di cui la società deve fregiarsi, ritenendo però che il requisito della pluralità di soci professionisti debba esser rispettato esclusivamente in sede di costituzione, potendo invece il loro numero ridursi all'unità nel corso della vita della società.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

20 gennaio 2025

La forma organizzativa dello studio associato è sopravvissuta alla riforma, essendo espressamente fatta salva dalla nuova legge (art. 10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183), nonostante l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Sicchè, l'esercizio della professione nella forma societaria è una scelta strategica del libero professionista di voler usufruire delle opportunità ed eventualmente delle agevolazioni, in termini di responsabilità patrimoniale, ad esempio, senza dover rinunciare alla precedente iscrizione all'albo, nella forma di persona fisica o associata.

D) Quindi, la S.T.P. può svolgere le attività professionali tipiche della professione presso il cui albo essa è iscritta. Come si diceva, con la novella legislativa è possibile esercitare una professione regolamentata nella forma della persona fisica, tradizionalmente identificato nel "libero professionista", sia nella forma della persona giuridica, società di persone, società di capitali o società cooperativa.

Ai fini assicurativi, poi, si evidenzia che le S.T.P. sono altresì obbligate alla stipula della polizza assicurativa.

L'art. 10 comma 4 lett. c-bis) D.L. 12.11.2011 n. 183 richiede, infatti, che, l'atto costitutivo delle S.t.p. preveda la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Sul punto, è bene ricordare che l'obbligo assicurativo posto in capo alla STP configura un obbligo autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti ai sensi dell'art. 5, DPR 137/2012.

Ne consegue che:

- 1) l'esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l'obbligo per la STP di stipulare un'idonea polizza assicurativa;
- 2) è la STP il soggetto contraente della polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti che sono chiamati ad eseguire gli incarichi affidati alla STP;
- 3) se il socio professionista esercita l'attività professionale solo ed esclusivamente nell'ambito della società tra professionisti non sarà chiamato a stipulare una polizza ulteriore rispetto a quella già sottoscritta dalla STP;
- 4) l'Ordine non può procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell'albo una STP, che non riporti nel proprio statuto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

E) Anche in merito all'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi in capo alla STP, le due forme giuridiche diverse sostanziano situazioni giuridiche soggettive differenti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

20 gennaio 2025

Tenendo conto che uno dei soci professionisti sia iscritto in un ordine territoriale diverso da quello ove risulti iscritta la Società tra Professionisti cui appartenga, il Consiglio Nazionale ha rivolto una istanza di parere al Ministero della Giustizia, nella qualità di Dicastero vigilante sulle professioni regolamentate proprio sull'esercizio dei diritti elettorali.

Orbene, il Ministero della Giustizia, Dip. Affari per la Giustizia, Dir. Gen. Affari Interni, Uff. II – Ordini professionali ad Albi, con nota prot. n. 46033 del 4 marzo 2021, a firma del Direttore Generale, ha affermato che *“né l'art. 10 della legge n. 183/2001, né il D.m. 34/2013 prevedono alcunché circa l'elettorato attivo e passivo delle STP”*. Solo per le società tra avvocati il divieto di elettorato attivo e passivo è espressamente sancito dall'art. 33 D.Lgs. n. 96/2001”. Tale ultima normativa, comunque, non può che essere estesa analogicamente anche alle *“professioni regolamentate di matrice tecnica”*. Infatti, il su citato art. 33 esprime un principio generalissimo, secondo cui *“il voto è personale ed eguale, libero e segreto”* (art. 48 Cost.), sì che, in assenza di una specifica disposizione normativa, le società non votano (possono essere votate) e i soci non possono che votare solo una volta”.

Quindi, anche in questo senso, il professionista “persona fisica” può avere interesse ad essere iscritto all'albo ed esercitare la professione con entrambe le forme giuridiche, mantenendo due numeri di iscrizione diversi oppure decidendo di esercitare in un diverso domicilio professionale. Resta di tutta evidenza che tali scelte ed opportunità non esonerano l'iscritto dal pagamento delle quote annuali delle iscrizioni all'albo, come professionista “persona fisica” e come STP s.r.l. Unipersonale, nella qualità di unico socio professionista.